

TESTO INTEGRALE DEL RICORSO PENDENTE :

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

RICORRE

I Sig.ri: **Giovanelli Valeria**, C.F.: GNVVLR67L62H501Z; **Girimonte Rosalinda**, C.F.: GRMRLN91H43H919C, **Goldoni Emanuele**, C.F.: GLDMNL82A01F257A; **Grassilli Filippo**, C.F.: GRSFPP92B26D548Q, **Grasso Danilo**, C.F.: GRSDNL79M20H501P; **Graziani Leonardo**, C.F.: GRZLRD90L20L117E, **Gridelli Filippo**, C.F.: GRSFPP86H05A662N, **Guarrera Angelica**, C.F.: GRRNLC88E58C342H; **Guglielmotti Leonardo**, C.F.: GGLLRD92C01E379K, **Iaffaldano Alfredo**, C.F.: FLLLRD84E25F376V; **Imbrogno Omero**, C.F.: MBRMR076C06M202W, **Iobbi Milena**, C.F. : BBIMLN80S57A271K, **Licari Danilo**, C.F.: LCRDNL91D21D423W, **Lombardozi Daniele**, C.F.: LMBDNL90T04A269W, **Longo Davide**, C.F.: LNGDVD92R30F537R, **Luera Alessandro**, C.F. : LRULSN94P06L219Y, **Lussiatti Claudia**, C.F.: LSSCLD96C63L219W, **Manetta Riccardo**, C.F.: MNTRCR94H04G478U; **Manna Anna**, C.F.: MNNNNA86H64I462N; **Pignataro Luca**, C.F.: PGNLCU81H04A326F, rappresentati e difesi in virtù di mandato in calce al presente atto dall'Avv. Mario Caliendo, C.F.: CLNMRA80B29A512N, e dall'Avv. Giovanni Di Caterino, C.F.: DCTGNN75S23H798B, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla Via P. Colletta n. 12 indicando quale numero di fax: 081-19180761 – PEC: mariocaliendo1@avvocatinapoli.legalmail.it e giovanni.dicaterino@avvocatismcv.it

CONTRO

- **Ministero della Salute**, in persona del Ministro p.t. dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura Generale di Roma alla Via Dei Portoghesi n.12.

Per l'annullamento e previa sospensione dei seguenti provvedimenti emessi dal Ministero della Salute :

- Decreto 9 Agosto 2019, avente ad oggetto: "Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. (19A05560)". Pubblicato in data 10.09.2019, G.U. Serie Generale n.212 nella parte in cui prescrive la necessità di aver svolto l'attività per un periodo minimo di 36 mesi, negli ultimi 10 anni, maturati al 31.12.2018;
- Decreto 9 Agosto 2019, avente ad oggetto: "Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. (19A05560)". Pubblicato in data 10.09.2019, G.U. Serie Generale n.212, nella parte in cui non prevede norme transitorie e va comunque ad eliminare dal mercato professionale tutti

i Massofisioterapisti che attualmente svolgono la professione e che dal 1.1.2020 non potranno più svolgerla a seguito della prescrizione della necessità di essere iscritti nell'elenco speciale ad esaurimento e che, per poter essere iscritti in tale elenco, è necessaria la maturazione di un'attività lavorativa pregressa per almeno 36 mesi al 31.12.2018;

- Di ogni altro provvedimento, connesso, consequenziale, propedeutico a quello impugnato e se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti
- Con istanza di esecuzione in forma specifica di voler consentire a tutti i ricorrenti di iscriversi negli elenchi speciali ovvero consentire agli stessi al maturare dei 36 mesi di poterlo fare

FATTO

I ricorrenti sono tutti in possesso del Diploma di Massofisioterapia, figura istituita con la legge n.403/1971. La figura del Massofisioterapista, dopo essere stata oggetto di numerose pronunce della Giurisprudenza Amministrativa, che ne ha chiarito la legittimità e validità del titolo, è stata soppressa attraverso il comma n.542 della Legge 145 del 30.12.2018; a decorrere dal 1° Gennaio 2019, quindi, non possono essere più istituiti nuovi corsi di formazione.

Va premesso che in attuazione della Legge n.3 del 2018, c.d. legge "Lorenzin", di riforma degli Ordini professionali e delle sperimentazioni cliniche, e dei commi 537-538-540 della Legge 145 del 30.12.2018 il Ministero della Salute ha emanato il **Decreto 9 Agosto 2019**, con cui ha istituito gli elenchi speciali ad esaurimento per 18 attività professionali.

Secondo il DM del 9.8.2019, è possibile iscriversi agli elenchi speciali ad esaurimento, e quindi di fatto poter continuare a svolgere l'attività professionale, solo a condizione che i professionisti abbiano svolto le attività professionali *"per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge 145 del 2018"*.

I ricorrenti, quindi, per poter continuare a svolgere l'attività di Massofisioterapisti (che si badi tutti già svolgono legittimamente da anni) devono iscriversi nel c.d. "elenco speciale" istituito dal Ministero.

In punto di fatto deve innanzitutto evidenziarsi al Collegio che l'istituzione dell'elenco speciale ad esaurimento comporta l'impossibilità oggettiva, oltre il termine del 31.12.2019, di poter continuare a svolgere l'attività professionale ai non iscritti. In pratica, i ricorrenti potranno continuare a svolgere la loro attività professionale, che sostiene loro e le loro famiglie, solo a condizione di iscriversi in detto elenco, istituito con il DM del 9.8.2019. L'iscrizione in tale elenco diventa una condizione necessaria per lo svolgimento (*rectius*: continuare a svolgere)

della loro attività professionale, diversamente saranno considerati abusivi e denunciati per esercizio abusivo della professione sanitaria.

Ebbene, il Decreto Ministeriale che si oppone, che si inserisce nel quadro di riforma delle professioni sanitarie (legge n.3/18, Decreto Ministero della Salute del 13.03.2018, legge 145/2018) nel tentativo di mettere ordine e creare discipline certe, anche al fine di evitare che chiunque possa svolgere attività sanitarie ha previsto la necessità per 18 categorie di professionisti, il cui futuro come poi analizzeremo sarebbe stato in dubbio, di doversi iscrivere in detti elenchi speciali.

Tuttavia, ed è clamoroso, il DM non tiene conto delle peculiarità della figura del Massofisioterapista che lo differenziano rispetto alle altre 17 attività professionali indicate dal DM – ovvero, come poi verrà approfondito, che gli istituti autorizzati dalle Regioni hanno istituito corsi per Massofisioterapisti fino all'anno 2018 - e quindi anche in riferimento alla figura del Massofisioterapista prevede l'iscrizione nell'elenco speciale, da effettuarsi entro il 31.12.2019, solo per coloro i quali abbiano “svolto” i 36 mesi di attività professionale, e siano in grado di dimostrarlo, alla data del 31.12.2018; il DM elimina per tutti gli altri professionisti la possibilità stessa di continuare a svolgere l'attività professionale o di poter maturare il requisito per potersi iscrivere negli elenchi speciali ad esaurimento.

Non solo.

Tutti gli attuali ricorrenti sono accomunati dalla circostanza di non maturare il requisito dei 36 mesi alla data indicata dal DM. 31.12.2018.

Il DM del 9.8.2019 è viziato, immotivato, illogico e manca di norme transitorie che necessariamente dovevano introdursi per la figura dei Massofisioterapisti.

Ed anche volendo evidenziare che il DM derivi dall'applicazione del comma 537 dell'art. 1 della Legge del 30.12.2018 il dato/analisi non muta; anzi si evidenzia ulteriormente che sia la legge che lo stesso DM risultano palesemente incostituzionali ed illogici.

SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA

Sussiste la legittimazione dei ricorrenti ad impugnare il Decreto Ministeriale 9 Agosto 2019 essendoci, per loro, una lesione concreta, diretta ed attuale che consente, per Giurisprudenza costante, la legittimazione ad agire.

Così il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 994/15 : *“In base ai principi generalmente affermati in materia, infatti, l'azione di annullamento proposta innanzi al giudice amministrativo è subordinata alla sussistenza di tre condizioni: a) la titolarità di una posizione giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo, inteso come posizione qualificata – di tipo oppositivo o pretensivo – che distingue il soggetto dal “quisque de populo” in*

rapporto all'esercizio dell'azione amministrativa; b) l'interesse ad agire, ovvero la concreta possibilità di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza ad una lesione diretta ed attuale dell'interesse protetto, a norma dell'art. 100 cod. proc. civ.; c) la legittimazione attiva o passiva di chi agisce o resiste in giudizio, in quanto titolare del rapporto controverso dal lato attivo o passivo (giurisprudenza consolidata: cfr., fra le tante, Cons. St., sez. III, 3 febbraio 2014, n. 474 e 28 febbraio 2013, n. 1221; Cons. St., sez. V, 23 ottobre 2013, n. 5131, 22 maggio 2012, n. 2947, 4 maggio 2012, n. 2578, 27 ottobre 2011, n. 5740 e 17 settembre 2008, n. 4409; Cons. St., sez. IV, 30 settembre 2013, n. 4844; Cons. St., sez. VI, 12 dicembre 2014, n. 6115)".

Ed ancora : *"E' ben noto che l'interesse a ricorrere consiste nel vantaggio concreto derivante all'istante dall'accoglimento del ricorso e postula, perciò, che l'atto impugnato produca in via diretta una lesione attuale della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio."* (Consiglio di Stato Sentenza n.2292 del 13.04.2011).

Nella situazione in esame tutti i presupposti così come individuati dalla Giurisprudenza sussistono; il Decreto Attuativo del Ministro della Salute del 9 Agosto 2019 viene ad essere un atto esecutivo, preordinato (dalla Legge 145/2018) e vincolante.

I massofisioterapisti che, per i motivi esposti e che verranno dettagliatamente approfonditi, non potranno dimostrare i 36 mesi di attività, alla data del 31.12.2018 dal 1° Gennaio 2019, non potranno più esercitare la loro attività, quella per la quale si sono formati, in modo legittimo, che svolgono quotidianamente secondo tutti i crismi normativi, diversamente saranno imputabili di esercizio abusivo della professione sanitaria di riferimento.

Il DM impugnato va a colpire la loro la loro posizione giuridica, da qui nasce il loro interesse ad agire al fine di perseguire il bene della vita, ovvero conservare il loro lavoro e pertanto legittimati a stare in giudizio.

Il DM impugnato è illegittimo alla stregua dei seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3, 29, 30 – 97 DELLA COST. –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 41 DEL COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 35 - 36 DELLA COST. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241 DEL 1990 –ECESSO DI POTERE – MANCANZA DI NORME TRANSITORIE- SVIAMENTO.

Al fine di comprendere al meglio la materia di cui trattasi è necessario fare un breve *excursus* del contesto normativo in cui sono stati previsti gli elenchi speciali ad esaurimento ed in particolar modo l'elenco riguardante i Massofisioterapisti.

Con la legge, c.d. "Lorenzin", n. 3 del 11 gennaio 2018, dal titolo "**Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute**", è stato previsto un riordino delle professioni sanitarie e dei relativi albi nonché l'aggiunta di nuovi ordini (dei biologi e delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione).

Con successivo Decreto del Ministro della Salute del 13 marzo 2018, emanato in attuazione della Legge Lorenzin, sono stati istituiti gli albi professionali presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, completando in tal modo il quadro normativo per tutte le 22 professioni sanitarie mediante la previsione, contenuta all'articolo 2, comma 1, del citato decreto, che possono iscriversi all'albo coloro che sono in possesso della Laurea abilitante all'esercizio della relativa professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante, in base al prima citato articolo 4 della legge n. 42/1999.

A questo punto numerosi soggetti che per anni hanno svolto una determinata attività lavorativa in ambito sanitario hanno rischiato di essere improvvisamente dichiarati "abusivi" in virtù di una norma subentrata nel 2018 (tra cui anche i massofisioterapisti).

Questi soggetti infatti sono in possesso di titoli, non Universitari ma Statali o nella maggior parte dei casi autorizzati dalle Regioni, che però hanno consentito, in modo legittimo, di esercitare una determinata professione in ambito sanitario.

Per porre rimedio a tale ingiustizia, venutasi a creare con la legge "Lorenzin", sono stati introdotti i commi 537 e 538 alla Legge Finanziaria 2019, legge n.145 del 30.12.2018, che hanno istituito gli elenchi speciali ad esaurimento per coloro che in virtù di un titolo idoneo hanno svolto per almeno 36 mesi negli ultimi 10 anni la professione sanitaria di riferimento; il tutto per consentire loro di poter continuare ad esercitare la loro attività.

Così il Ministro della Salute, On. Grillo, dopo aver firmato il provvedimento: *"Quasi 20.000 operatori sanitari rischiavano di non poter più lavorare a causa di una norma pasticciata. Con l'istituzione degli elenchi speciali consentiamo a queste persone di poter continuare a fare quello che hanno sempre fatto e per cui si sono formati, senza più correre il rischio di ritrovarsi ad essere accusati di esercizio abusivo della loro professione. È un importante intervento che elimina una zona grigia e dà speranza, un gesto di rispetto per tanti lavoratori, che noi continuiamo a tutelare anche in queste ore"*.

Ecco, questa era l'intenzione del Ministro della Salute, cioè salvaguardare i diritti di soggetti che già svolgevano la professione sanitaria, formati secondo precedenti normative ma senza un titolo Universitario, che a causa alla c.d. "legge Lorenzin" non avrebbero più potuto esercitare.

Successivamente viene emanato, in attuazione della Legge 145 del 30.12.2018, il Decreto del Ministero della Salute 09.08.2019, il cui art. 1 comma 537 ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 4 legge n.42 del 26.02.1999.

Detto comma 4-bis della legge n.42/92 prevede che **coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019**, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione.

Con il DM che oggi si impugna vengono, quindi, istituiti 18 Elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, il tutto in attuazione di quanto previsto dai commi 537 e 538 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019.

L'articolo 5 del Decreto del Ministro della Salute 9 agosto 2019 prevede l'elenco speciale dei Massofisioterapisti, ed anche per tale figura si applicano le disposizioni previste dall'art. 1 comma 2-3-4-5-6 dello stesso decreto ministeriale, ovvero:

Agli elenchi speciali ad esaurimento di cui al comma 1, possono essere iscritti, entro il 31 dicembre 2019: a) *Lavoratori dipendenti di strutture pubbliche, che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento: 1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018; 2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca della prima immissione in servizio, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate, in virtù di una procedura selettiva pubblica.* b) *Lavoratori dipendenti di strutture sanitarie e socio sanitarie private, che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento: 1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018; 2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca della prima immissione in servizio o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate; 3. che possano dimostrare l'effettivo inquadramento e retribuzione presso una struttura sanitaria o socio sanitaria privata a seguito di assunzione documentata.* c) *Lavoratori autonomi che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento: 1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, documentato: I. dal possesso di partita IVA fin dall'inizio dell'attività libero professionale e/o la copia dei contratti delle collaborazioni espletate; II. dalla documentazione fiscale comprovante lo svolgimento dell'attività professionale nel mese di riferimento; III. da ogni altro eventuale atto utile a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività professionale*

dichiarata. 2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca dell'inizio dell'attività libero professionale o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate. 3. Al computo del periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, di svolgimento delle attività professionali concorrono, in modo cumulativo, tutti i periodi lavorativi certificati di cui al comma 2, lettere a), b), e c). 4. Resta fermo che l'iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018. 5. L'iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento non preclude ai lavoratori dipendenti pubblici o privati o autonomi, che siano in possesso di titoli e di attività lavorativa idonei, di accedere alle procedure di equivalenza di cui all' articolo 4, comma 2, della legge n. 42 del 1999. 6. Una volta conseguita l'equivalenza, l'iscritto all'elenco speciale ad esaurimento potrà iscriversi al relativo Albo professionale dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, con conseguente cancellazione dall'elenco speciale.

Come dichiarato dallo stesso Ministro della Salute la *ratio* del nuovo intervento normativo è stata quella di correggere la precedente legge riguardante gli ordini professionali nella parte in cui creava delle vere e proprie ingiustizie, avrebbe reso improvvisamente abusivo chi svolgeva una professione sanitaria in virtù di titoli non universitario, ovvero chi svolgeva attività professionali in virtù di titoli antecedenti l'istituzione del relativo corso Universitario.

A questo punto, quindi, è necessario un'ulteriore precisazione: in virtù del Decreto legge 502/1992, Riordino della disciplina in materia sanitaria, non è stato più possibile conseguire titoli abilitanti nel settore sanitario di formazione Regionale ma, dalla piena entrata in vigore della suddetta norma, sono stati istituiti singoli corsi di Laurea che consentono lo svolgimento della relativa attività professionale. L'art. 1 del D.M. 9 agosto 2019 elenca 17 elenchi speciali ad esaurimento di figure sanitarie che a seguito della legge 502 del 1992, attraverso vari Decreti Ministeriali e interventi legislativi, hanno sostituito l'istituzione dei relativi corsi Universitari prevedendo, quindi, il venir meno delle Regioni su tali percorsi formativi.

Così ad esempio, tra le 17 figure individuate dall'art. 1 del D.M. 9 agosto 2019: la professione di Tecnico audioprotesista viene regolamentata dal Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 668 che istituisce i corsi Universitari che una volta a regime sostituiranno i precedenti corsi Regionali di formazione, ex decreto 26.01.1988 n.30; la figura del Logopedista, alla luce della legge 502/92, viene disciplinata dal D.M. del Ministero della Sanità

14 settembre 1994, n. 742; ed ancora un *Tecnico ortopedico*, un *Tecnico audiometrista*, un *Igienista dentale*, così come tutte le professioni indicate nell'art. 1 del D.M. impugnato, che in virtù di un titolo autorizzato su base Statale o Regionale hanno esercitato da più di 20 anni, improvvisamente non potendosi iscrivere all'albo, in quanto privo di Laurea istituita, solo nella seconda metà degli anni '90 (in attuazione della Legge 502/92) secondo la legge Lorenzin sarebbero divenuti, dopo il termine ultimo di iscrizione agli albi, un esercente abusivo della sua professione.

Ebbene le norme, legge 145/18 e il suo decreto attuativo, hanno il merito di evitare tale palese ingiustizia, nonché dramma lavorativo e sociale, per migliaia di persone.

Per le 17 figure sanitarie indicate nell'art. 1 del decreto 09.08.2019 la previsione dei 36 mesi ha, quindi, una *ratio* ben precisa: hai conseguito un titolo, presso istituti Statali o su base Regionale, quando per quella professione non vi era ancora un corso di Laurea, dimostrando che hai esercitato quella professione per almeno 36 mesi negli ultimi 10 anni si potrà essere iscritti all'elenco di riferimento, speciale ad esaurimento, e pertanto continuare a svolgere la propria attività.

Si precisa che il termine dei trentasei mesi ricalca il periodo obbligatorio di tirocinio che i laureandi devono compiere per poi potersi abilitare, previsto della legge di Riforma Universitaria 270/2004.

Il Decreto 9 Agosto 2019 però diviene del tutto illegittimo, irrazionale ed illogico nella parte in cui, includendo la categoria dei Massofisioterapisti, non tiene conto di un aspetto peculiare di tale categoria, ovvero che i Corsi Statali e soprattutto Regionali, appositamente autorizzati, che rilasciano i Diplomi triennali di Massofisioterapia abilitanti alla relativa attività, sono stati autorizzati fino al 2018, ovvero pochi mesi prima dell'entrata in vigore della legge 145/18 che, tra l'altro, ha poi soppresso la figura.

Per la Regione Umbria, ad esempio, si indica la Delibera di Giunta n. 1098 "Attuazione della Delibera di Giunta Regionale del 02.08.2018 n.917-Approvazione linee guida corsi per massaggiatori massofisioterapista e massaggiatore sportivo", così l'Ecc.mo Collegio Adito sul prosieguo di tali corsi: "Rilevato che la Regione Umbria, nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato di aver autorizzato, con DGR n.1098 del 2/8/2018, in favore dell'Istituto E.Fermi, n.28 corsi annuali per massaggiatore massofisioterapista per il triennio formativo 2018/2020 e che tale provvedimento non risulta essere stato revocato né diversamente privato di efficacia... Ritenuto infine che, nel bilanciamento degli opposti interessi, risulti allo stato prevalente quello della parte ricorrente allo svolgimento dei corsi già autorizzati dalle regioni intimate...", Ordinanze Tar Lazio-Roma sezione terza quater n.4460/2019-7133/2019-7134/2019.

Quindi mentre per le 17 figure sanitarie indicate dall'art.1 del DM impugnato a seguito della riforma sanitaria del 1992 sono stati istituiti i relativi corsi di Laurea e soppressi i corsi Statali e Regionali che rilasciavano tali diplomi la soppressione dei Massofisioterapisti è avvenuta solo con la legge 145/18 entrata in vigore nel Gennaio 2019. Nel corso di più di 20 anni gli istituti Statali e Regionali hanno formato migliaia di Massofisioterapisti.

L'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 (il quale prevede la soppressione dei corsi di studio riguardanti le figure professionali individuate ai sensi del medesimo articolo 6 e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341), infatti, non ha comportato la soppressione dei corsi per Massofisioterapista, previsti e disciplinati dagli artt. 1 e seguenti della legge n. 703 del 1971, e ciò in quanto non è intervenuto alcun atto di individuazione della figura del Massofisioterapista come una di quelle da riordinare, né tantomeno atti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione (sulla legittimità del doppio binario formativo si rimanda in proposito alla analitica motivazione contenuta nella sentenza citata che richiama Consiglio di Stato sez. III, 17 giugno 2013, n. 3325; ed ancora Consiglio di Stato Sentenze n. 4476/2003-5225/2007-3218/2011; TAR Umbria, Sez. I, 15 gennaio 2010, n. 5, 5 dicembre 2013, n. 557, 5 maggio 2014, n. 242, 17 Novembre 2016, n. 722; TAR Campania - Napoli, Sez I, 21 maggio 2012, n. 2318; TAR Marche, Sez. I, 19 febbraio 2016, n. 94, TAR Lombardia-Milano; T.A.R. Lombardia, sez. III, 28 agosto 2017, n. 1749).

L'ultima iscrizione al primo anno di corso per conseguire il Diploma di Massofisioterapia è quindi dell'anno 2018, e pertanto la previsione del requisito dei 36 mesi da raggiungere al 31.12.2018 è del tutto illogica e illegittima in quanto non consente a migliaia di persone, già diplomate in Massofisioterapia e attuali studenti dei corsi, di poter mai maturare i 36 mesi.

Cioè quello che è ragionevole anzi logico per tutte le restanti 17 figure professionali non lo è affatto per i Massofisioterapisti visto che i corsi di formazioni professionale su base Regionali sono continuate ed anzi stanno continuando tutt'ora. Nella specie, i 36 mesi non potevano proprio prevedersi per i Massofisioterapisti che, infatti, continuano a "diplomarsi" e lo continueranno a farlo fino a quando gli iscritti al primo anno di corso del 2018 porteranno a termine il loro programma di studio triennale. Mentre per le altre figure, previste dal DM impugnato, è logico aver previsto una esperienza di almeno 36 mesi negli ultimi dieci anni per continuare ad operare, per la figura del Massofisioterapista tale previsione, bloccata al 31.12.2018, è illogica ed irrazionale. In pratica per le altre figure professionali tutti i corsi professionali su base regionali sono stati cancellati a seguito della riforma del 1992 e tutte le professionali sono state riordinate con la

previsione della formazione su base Universitaria. Mentre per la figura del Massofisioterapista i corsi sono continuati (anzi continuano) e la figura non è stata riordinata con la conseguenza che per tale specifica “figura professionale” non poteva essere prevista la previsione dei 36 mesi alla data di entrata in vigore della Legge n. 145 del 2018.

Il DM impugnato è illegittimo, illogico e incoerente.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 - 41 - 97 DELLA COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241 DEL 1990 –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 3 DEL 2018 - – ECCESSO DI POTERE.

Non sussiste logicità e razionalità nel prevedere anche per i Massofisioterapisti il termine dei 36 mesi al 31.12.2018.

La previsione dei 36 mesi negli ultimi 10 anni ha, infatti, una sua logica per le altre 17 figure elencate all'art.1 del DM impugnato, in quanto si tratta di titoli di studio conseguiti non meno di 20 anni fa, per i ricorrenti la stessa previsione è nefasta e senza logica visto che i corsi per diventare Massofioterapisti sono tutt'ora in corso.

I ricorrenti hanno conseguito il loro titolo pochi anni addietro e pertanto manca un periodo di lungo raggio entro il quale esercitare la loro attività ai fini di raggiungere anche loro i 36 mesi negli ultimi 10 anni.

Inoltre, come già indicato, la previsione dei 36 mesi ricalca il periodo di tirocinio che i Laureati nelle professioni sanitarie devono svolgere, ebbene il Corso di studio in Massofisioterapia avendo circa 800 ore di attività pratiche, distribuite durante i tre anni di corso, è già abilitante alla relativa attività ! il Massofisioterapista, infatti, non è tenuto più a svolgere il tirocinio. Tale aspetto è l'ennesima prova che le norme del DM 9 Agosto 2019 non dovevano essere estese anche a tale categoria.

Ai ricorrenti, comunque, non sarà proprio “possibile” conseguire i 36 mesi negli ultimi 10 anni visto che nessuno dei ricorrenti ha conseguito il titolo da oltre 10 anni. In ogni caso, quello che si intende evidenziare al Collegio è che la “previsione” della istituzione dell'elenco speciale non è affatto contrastata dai ricorrente che neanche contrastano la *ratio* quello che intendono sostenere è che per i Massofioterapisti non doveva essere proprio prevista la regola della maturazione della esperienza pregressa dei 36 mesi visto che quella regola ha una logica a fronte dell'altre 17 professioni riordinate e non per i massofisioterapisti che, infatti, hanno potuto conseguire i titoli anche in tempi recentissimi.

Non solo. Per i Massofioterapisti ed in particolare per tutti i ricorrenti è oggettivamente impossibile iscriversi all'elenco speciale, così come previsto dal DM, visto che non hanno potuto maturare i 36 mesi al 31.12.2018. Quindi difatti, per i ricorrenti, che già svolgono la professione doveva essere necessariamente e/o quantomeno prevedersi

una norma transitoria che consentisse anche a loro la iscrizione negli elenchi speciali al conseguimento della maturazione dei 36 mesi di attività e nel frattempo continuarla a svolgere, caso mai, attraverso un professionista iscritto.

I provvedimenti impugnati sono, dunque, illegittimi e vanno, pertanto, annullati.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3, 29, 30 – 97 DELLA COST. –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 41 DEL COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 35 - 36 DELLA COST. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 11 E 12 DEL PRELEGGI – MNCATA PREVISIONE DI NORME TRANSITORIE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241 DEL 1990 —ECESSO DI POTERE.

Nella normale evoluzione di un sistema giuridico l’approccio potrebbe, e dovrebbe, essere condiviso: qualsiasi passaggio da una normativa ad un’altra ha bisogno di essere accompagnata, nella sua evoluzione e nel suo assestamento, da un sistema di norme che lo governino e lo indirizzino. Di solito, le norme transitorie non servono che a questo e, con queste finalità, vengono approvate. Nel caso di specie manca del tutto una disciplina transitoria per i Massofisioterapisti che benché diplomati e formati secondo una specifica e legittima normativa si vedono ora sbarrare l’accesso al mondo del lavoro. Difatti, non possono più continuare a svolgere una professione che attualmente svolgono senza problemi e che, invece, dal 1.1.2020 non potranno più svolgere.

La verifica di ragionevolezza del trattamento giuridico sopravvenuto viene fondata dalla Giurisprudenza Amministrativa, oltre che sulla proporzionalità della modifica peggiorativa, anche su un altro aspetto, e cioè sull’esistenza di norme “transitorie” che rendano meno traumatico il passaggio dalla precedente normativa a quella nuova, dando la possibilità ai soggetti interessati di adeguarsi alla nuova disciplina senza subirne un pregiudizio eccessivo. Nella specie, la “nuova” Norma non consente affatto ai ricorrente di adeguarsi anzi non potevano e non possono farlo “oggettivamente” visto che il DM richiede che la “maturazione” dell’esperienza dei 36 dovesse essere maturata al 31.12.2018. Nessuno dei ricorrente avrebbe (in nessun caso) potuto maturarla pur volendo con la conseguenza che il DM avrebbe dovuto prevedere, necessariamente, per loro una “disciplina transitoria” che, invece, è “clamorosamente” mancata.

Il decreto del ministero della salute che si impugna è del tutto privo di una norma transitoria che consenta a chi è attualmente iscritto al corso per conseguire il Diploma di Massofisioterapista (già iscritto al 31.12.2018) e a coloro che sono già in possesso di detto titolo di poter raggiungere i 36 mesi di attività per iscriversi all’elenco speciale.

Si ripete che la formazione Regionale in questa materia è stata autorizzata fino al 2018 (Regione Umbria delibera 2.08.2019), pertanto ci sono numerosi soggetti, come i ricorrenti, che hanno conseguito un diploma ma in virtù di “nuove” norme non gli è consentito di poter maturare il nuovo requisito divenuto necessario per poter svolgere l’attività per la quale hanno studiato o stanno studiando.

La disposizione transitoria era necessaria nella specie, proprio per evitare che soggetti (come i ricorrenti) che già svolgono l’attività professionale e che maturano le condizioni oggettive e soggettive in data successiva al 31.12.2018 di poter continuare a svolgere l’attività che, in concreto e come detto, già svolgono e che, invece, non potranno continuare a svolgere. Era necessaria per la figura dei Massofisioterapisti in quanto, a differenza delle altre categorie i cui corsi non Universitari risalgono a più di 20 anni fa, i corsi che formano tale figura sono tutt’ora in corso.

Ad esempio: un diplomato nel giugno del 2016, ha iniziato subito l’attività di massofisioterapista, dipendente o autonomo, al 31.12.2018 potrà vantare al massimo 30 mesi di attività, di conseguenza al 01.01.2020 non potendosi iscrivere all’elenco speciale non potrà esercitare la sua professione pur essendo in possesso dello stesso identico titolo di un soggetto diplomato, continuando con l’esempio, nell’anno 2015 che al 31.12.2018 può aver raggiunto i 36 mesi previsti dalla nuova norma. Entrambi hanno lo stesso titolo.

Vi è pertanto una disparità di trattamento innanzi a titoli identici.

La scarsa attenzione nel non considerare le peculiarità di detta figura rispetto alle altre 17 indicate nel D.M. 9.08.2019 crea una violazione dei diritti fondamentali di questi soggetti.

Come detto anche con il motivo che precede, infatti, quello che può essere considerato “ragionevole” (anzi legittimo) per le altre figure professionali non poteva esserlo per i massofisioterapisti che potevano e possono continuarsi a “formarsi” grazie al c.d. sistema del “doppio binario” di formazione che, **pur nell’esclusività del nuovo sistema basato sulla formazione Universitaria in ambito Sanitario, la Legge ha consentito ai possessori dei diplomi Statali o Regionali di Massofisioterapia, conseguiti nel vigore della precedente disciplina, di poter continuare ad operare in campo professionale.**

Il Decreto del Ministero della Salute 9 agosto 2019 e la legge 145/2018, comma 537 e 538, si pongono pertanto in violazione dei principi Costituzionali di uguaglianza, di libertà, del diritto allo studio e al lavoro e comunque in contrasto con il principio di irretroattività delle norme.

Ne discende lampante la illegittimità dei provvedimenti impugnati che vanno, pertanto, annullati.

Essendo i corsi per Massofisioterapisti autorizzati fino al 2018 tutti i diplomati e tutti gli iscritti a quella data sono disciplinati dalla legge, 403/71, pertanto situazioni giuridiche sorte nel vigore di una data disciplina normativa in un dato tempo rimane regolata dalla stessa norma anche se essa viene successivamente sostituita da una norma nuova. Il mutamento della normativa non può incidere dunque sulla situazione sostanziale già esistente, ma opera soltanto in relazione alle nuove situazioni che devono ancora sorgere

Per una parte dei Massofisioterapisti pertanto la previsione dei 36 mesi di attività per poter essere iscritti al relativo elenco speciale ad esaurimento rappresenta una vera e propria ingiustizia in quanto all'entrata in vigore della legge 145/18 e del relativo decreto attuativo ci sono numerosi soggetti che hanno conseguito un titolo abilitante, in virtù di norme presenti nel nostro ordinamento, che improvvisamente, in virtù di una legge successiva all'acquisizione del titolo, vengono tagliati fuori dalla possibilità di iscrizione all'elenco e di conseguenza saranno degli abusivi.

Per questi Massofisioterapisti, quindi, si avvererà proprio quello che il Ministro della Salute ha dichiarato di voler scongiurare, ovvero che in virtù di una norma fatta male migliaia di persone perderanno il loro lavoro, per loro quindi non vi è stata tutela.

Anche sotto codesti aspetti, si ripete, è lapalissiana la illegittimità della previsione dei 36 mesi al 31.12.2018 che non poteva "estendersi" anche alle figure dei Massofisioterapisti che, infatti, è una figura non riordinata e la cui formazione avviene, anche tutt'ora, grazie ai corsi Regionali.

Per tali figure professionali (il dato non si contesta!), il DM doveva, a tutto concedere, chiedere la maturazione di una esperienza anche di 36 mesi per poter accedere alla iscrizione negli elenchi speciali senza prevedere che la esperienza fosse stata già "acquisita" alla data di pubblicazione della legge n. 145 del 2018 ma indicare un termine più lungo per tale categoria.

Non a caso la **Giunta Regionale dell'Umbria**, Regione che più delle altre nel corso degli anni ha autorizzato i corsi per Massofisioterapisti, **con la Delibera n.22 del 14.01.2019**, ovvero a pochi giorni dall'entrata in vigore della legge 145/18, nel prendere visione che il comma 542 di detta legge ha abrogato l'art.1 della legge n.403/71 (istitutiva dei Massofisioterapisti) ha sottolineato la mancanza di norme transitorie, anche in considerazione che con delibera di Giunta Regionale del 2 agosto 2018 la stessa Regione aveva prorogato per il triennio 2018-2020 i corsi per Massofisioterapisti. Tale organo Regionale con delibera n.22 del 14.01.2019 così si esprime: *"Occorre quindi sottolineare che, sulla base di quanto previsto nelle disposizioni della legge n. 145/2018 sopra indicata, solo coloro che hanno acquisito la qualifica entro l'anno 2015 e che hanno immediatamente iniziato la propria attività lavorativa possono aver conseguito l'anzianità lavorativa minima dei trentasei mesi contemplati ai fini del riconoscimento dell'equivalenza dei titoli. Le norme introdotte nella legge di bilancio 2019 creano un assetto*

completamente nuovo per la formazione della figura del massaggiatore massofisioterapista ma, soprattutto, la legge n. 145/2018 non contiene una norma transitoria che disciplini l'esito dei corsi attivati sulla base di autorizzazione regionale entro il 31 dicembre 2018, avendo a riferimento una norma vigente, e che sono in corso di svolgimento. Non è di stretta pertinenza regionale, tuttavia, va segnalato anche che la legge 145/2018 non ha stabilito come poter "inquadrare" coloro che hanno conseguito l'attestato da meno di tre anni e quindi non possono, indipendentemente dalla loro volontà, aver maturato i trentasei mesi di attività professionale, in regime di lavoro dipendente o autonomo, negli ultimi dieci anni, per potersi iscrivere entro il 31 dicembre 2019, agli elenchi speciali che saranno istituiti dal Ministero della Salute. Si rappresenta, infine, che in data 2 gennaio 2019 è pervenuta presso il competente Servizio regionale una richiesta di informazioni da parte di uno studente iscritto al corso di massaggiatore massofisioterapista attivato presso la struttura formativa autorizzata di Foligno e relativa alle novità COD. PRATICA: 2019-006-1 Segue atto n. 22 del 14/01/2019 9 introdotte dalla legge di bilancio 2019 sopra riportate. Lo studente pone alcuni quesiti a cui è impossibile attualmente dare una risposta certa, in assenza di una disciplina transitoria. Lo stesso studente ritiene necessario, alla luce dei costi sostenuti dai partecipanti ai corsi, avere da parte della Regione che li ha autorizzati, delle risposte in tempi brevi".

In questi termini, il DM è illegittimo e va, per l'effetto, annullato

Il DM è, dunque, illegittimo poiché doveva necessariamente prevedere un termine più lungo per la categoria dei Massofisioterapisti, in considerazione che solo dal 2019 non verranno più istituiti i relativi corsi. In definitiva, il DM così come concepito elimina (illegittimamente) la possibilità per i ricorrenti di svolgere la professione Massofisioterapisti che, a ben vedere, già svolgono da anni e che, però, non potranno continuare a svolgere a causa della disposizione del DM che impone la maturazione dell'esperienza di 36 mesi alla data del 31.12.2018. Quindi ed in altre parole, la disposizione del DM oggetto di disanima "cancella" il diritto dei ricorrenti di poter continuare a svolgere la loro attività professionale che consente agli stessi di mantenersi economicamente e mantenere le loro famiglie.

Ne deriva la illegittimità del DM impugnato che va necessariamente annullato.

La Legge non può che disciplinare per il futuro e soprattutto la Legge deve necessariamente prevedere norme transitorie volte proprio a scongiurare risultati aberranti come quelli analizzati. Prima di procedere ad analizzare tale profilo di illegittimità ricordarsi che fino al 31.12.2019 a tutti i Massofisioterapisti è consentito svolgere la professione. Dal 1.1.2020, invece, tale professione potrà essere esercitata solo da Massofioterapisti in possesso di una esperienza lavorativa acquisita al 31.12.2018.

Fatta codesta necessaria premessa si procederà a spiegare il motivo per il quale il DM contrasta con l'art. 11 delle Preleggi.

Ma procediamo per ordine.

Il DM impugnato non poteva che disporre per il futuro con la conseguenza che non poteva prevedere che i requisiti per potersi iscrivere agli elenchi speciali dovevano essere già "maturati" ad un periodo precedente alla emanazione della Legge stessa.

Questo significa che il DM non poteva che prevedere un termine ben più lungo per consentire ai Massofisiterapisti di dimostrare l'esercizio della loro attività ai fini dell'iscrizione all'elenco speciale.

Invece, il DM, pubblicato il giorno 11.09.2019, ha "consentito" la iscrizione all'elenco speciale solo a coloro che dimostrino di aver svolto per 36 mesi la loro attività al 31.12.2018, ovvero ad una data precedente alla pubblicazione della legge. Sic!!!

Come detto, però, la Legge e quindi il DM poteva prevedere "regole nuove" solo per il futuro. Invece, il DM così come confezionato va regolamenta situazione "maturate" prima della data di entrata in vigore della Legge così da determinare l'eliminazione dal mercato categorie professionali che già svolgevano l'attività professionale in modo legittimo.

Diversamente opinando, sarebbe palese la violazione dell'art. 11 delle preleggi secondo cui la Legge disciplina per il futuro. Invece, in questo caso, si ripete, la Legge 145 del 2018 ed il conseguente Decreto Ministeriale introduce una regola nuova per poter svolgere l'attività professionale di Massofioterapisti che, però, incide su posizioni già acquisite ed in concreto elimina la possibilità per tutti i titolati e per gli studenti di poter svolgere la professione secondo una "regola" introdotta successivamente alla maturazione del titolo.

Così ed in definitiva, il DM avrebbe dovuto quantomeno "disciplinare" anche le posizioni di coloro i quali avevano in corso la maturazione dell'esperienza e/o che potevano maturarla in futuro anche dopo il termine ultimo per potersi iscrivere od infine consentire la iscrizione anche dopo il termine ultimo del 31.12.2019 purché si acquisisca la esperienza dei 36 mesi.

Il DM è lesivo del legittimo affidamento che i soggetti hanno riposto in un titolo disciplinato dalla legge 403 del '71 che abilita alla professione di Massofisioterapista, il Decreto è illegittimo nella parte in cui non tutela le posizioni consolidate che attraverso il nuovo quadro normativo sono andate in contro ad un peggioramento.

Ed ancora anche volendo comprendere la *ratio legis* e quindi la disposizione del DM, non si può che confermare la palese illegittimità della norma che consente la iscrizione agli elenchi speciali solo a coloro i quali abbiano maturato l'esperienza al 31.12.2018.

In effetti, la *ratio* di base è certamente quella di tutela della Salute dei cittadini ed è sicuramente volta ad avere un "personale" altamente qualificato ed esperto.

La istituzione degli "elenchi speciali", quindi, consente, senza altro, la possibilità di maggiori controlli ed in generale "blocca" gli avventori o soggetti che si improvvisano consentendo solo a determinate categorie, in possesso di determinati titoli ed esperienza di potersi iscrivere.

Si ripete tutto questo è condivisibile ed è condiviso dai ricorrenti.

Quello che proprio non si riesce a comprendere è il motivo per il quale l'esperienza debba essere necessariamente essere acquisita alla data del 31.12.2018.

Cioè non sussiste alcuna ragione logica, pur volendo "comprendere" le giuste ragioni della Legge 145 del 2018 e del DM, che giustifichi la scelta di consentire la iscrizione solo a coloro i quali abbiano già maturato i requisiti al 31.12.2018.

In altre parole, il DM, proprio in ragione della sua "*ratio*", avrebbe dovuto stabilire che: a. si istituiscono gli elenchi speciali; b. si possono iscrivere a tali elenchi i soggetti che possiedono il titolo; c. per potersi iscrivere agli elenchi i soggetti devono maturare almeno 36 mesi di esperienza.

Cioè è inspiegabile, illogica, immotivata ed in generale la previsione secondo cui l'esperienza debba necessariamente essere acquisita entro il 31.12.2018. Alla luce di tanto, il DM è illegittimo nella parte in cui (quantomeno nella parte in cui) impone che l'esperienza debba essere acquisita al 31.12.2018 dovendo, invece, prevedere, senza altro un minimo di esperienza (il che è corretto e condivisibile) ma che doveva concedere la possibilità di maturare tale esperienza anche in data successiva al 31.12.2018.

Anche sotto codesti aspetti è evidente la illegittimità dei provvedimenti impugnati che vanno, pertanto, annullati.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3, 29, 30 – 97 DELLA COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 41 DEL COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 35 - 36 DELLA COST. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 403 DEL 1971 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241 DEL 1990 –ECESSO DI POTERE.

A sostegno della piena legittimità del titolo di Massofisioterapia, sebbene non di formazione Universitaria, come professione autonoma e in piena vigenza fino all'entrata in vigore della legge 145 del 30.12.2018, si ripercorre la vicenda del "doppio binario" di formazione, in sede riabilitativa, che è stata al centro di numerosissime pronunce della Giustizia Amministrativa.

Si espongono alcuni passaggi salienti della vicenda:

Il dato da cui è necessario trarre le mosse riposa nell'**art. 1, comma 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403** (nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi), che – professionalizzando l'attività in questione - legittimava l'esercizio della "professione sanitaria ausiliaria" di massaggiatore e massofisioterapista soltanto per i massaggiatori e i massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità. La giurisprudenza (Cons. Stato, IV, 23 novembre 1985, n. 567) rilevò infatti che mercé detta disposizione l'attività di massaggiatore e di massofisioterapista aveva acquisito natura giuridica di libera professione. Occorreva dunque una previa abilitazione basata su un'apposita formazione tecnica dell'interessato. Quanto alla competenza amministrativa, dopo il passaggio delle competenze in materia di corsi professionali alle Regioni, competenti ad accreditare le scuole in questione erano quest'ultime.

Il successivo dato normativo di rilievo è quello dell'**art. 6, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, vale a dire la c.d. seconda riforma sanitaria**, che, dopo aver posto disposizioni per la formazione universitaria del personale esercente le professioni sanitarie all'epoca chiamate "ausiliarie", ha demandato al Ministro della sanità l'individuazione delle figure professionali da formare e dei relativi profili. Ciò in conformità alla previsione dell'**art. 1, comma 1, lett. o) l. 23 ottobre 1992, n. 421** (delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) in base a cui dovevano essere previste nuove modalità di rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università, tra l'altro, per la formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e per le specializzazioni "post laurea". La disposizione di cui all'**art. 6** (rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università), comma 3, del conseguente **d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502** è stata poi modificata dall'**art. 7 d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517**. Perciò ad oggi la formulazione di questo **art. 6, comma 3**, per quanto interessa la vicenda in esame, risulta la seguente: "A norma dell'**art. 1, lett. o), l. 23 ottobre 1992, n. 421**, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio

decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 l. 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 l. 19 novembre 1990, n. 341. [...] I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso”.

In attuazione di tale previsione, il Ministro della sanità, con d.m. 14 settembre 1994, n. 741 (regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista) ha individuato il profilo professionale e il percorso formativo del fisioterapista. Dopo aver confermato che a regime solo il diploma universitario di fisioterapista poteva abilitare all'esercizio della relativa professione, al fine di regolare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento ha previsto che sia un decreto interministeriale ad individuare i diplomi in precedenza conseguiti che potessero considerarsi equipollenti al nuovo titolo universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'ammissione ai pubblici concorsi. Prima che tale decreto fosse adottato è però intervenuta la l. 26 febbraio 1999, n. 42 (disposizioni in materia di professioni sanitarie), che, nel quadro della c.d. terza riforma sanitaria, ha disciplinato innovativamente e nei confronti di tutte le professioni sanitarie il passaggio dal vecchio ordinamento al nuovo, fondato ormai sul previo conseguimento del diploma universitario. In tal senso, in funzione transitoria, l'art. 4, comma 1, della stessa legge stabilì (riguardo ai diplomi conseguiti in base alla normativa precedente quella di attuazione dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992, vale a dire antecedenti la seconda riforma sanitaria), l'equipollenza, per l'esercizio professionale, ai nuovi diplomi universitari dei diplomi e attestati conseguiti in base alla normativa precedente che avevano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali, l'esercizio di attività professionale in regime di lavoro dipendente a autonomo o che fossero previsti dalla normativa concorsuale per l'accesso al S.S.N. o ad altri comparti del settore pubblico. In una tale cornice, l'art. 4, comma 2, demandò ad apposito decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, la definizione dei criteri per il riconoscimento come equivalenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, degli ulteriori titoli acquisiti anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. In attuazione dell'art. 4 l. 26 febbraio 1999, n. 42 è poi stato emanato il d.m. 27 luglio 2000 il quale – sulla base dell'esigenza di individuare i titoli equipollenti ai diplomi universitari a norma del citato art. 4, comma 1, per dare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento – ha stabilito, all'art. 1, che i diplomi e gli attestati

conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992 (indicati nella sezione B della riportata tabella) sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 42 del 1999, al diploma universitario di fisioterapista di cui al decreto 14 settembre 1994, n. 741 del Ministro della sanità indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base. A questo punto, ai sensi dell'art. 7 d.lgs n. 7 dicembre 1993, n. 517, modificativo dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, il quale disciplina la formazione del personale della riabilitazione, il Ministro della sanità avrebbe dovuto individuare le figure professionali da formare e i relativi profili, con conseguente soppressione, entro due anni dal 1 gennaio 1994, dei corsi di studio relativi alle figure professionali così individuate e previsti dal precedente ordinamento, che non fossero stati già riordinati ai sensi dell'art. 9 l. 19 novembre 1990, n. 341.

Non essendo però intervenuto un atto di individuazione della figura del massofisioterapista come una di quelle da riordinare, né essendo intervenuti atti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, quella professione (e relativa abilitazione) è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento, con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione.

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha rilevato: In sintesi, mediante il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (di riordino della disciplina in materia sanitaria) è stato ridefinito il profilo di fisioterapista, quale operatore sanitario in possesso del diploma universitario abilitante (cfr. d.m. 14 settembre 1994, n. 741, art. 1, recante regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista). Il d.m. 27 luglio 2000, sull'equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, di attuazione dell'art. 4, comma 1, l. 26 febbraio 1999, n. 42 - ha stabilito la sola equipollenza tra i diplomi e gli attestati conseguiti prima della riforma (al di fuori di strutture universitarie) e il diploma universitario di fisioterapista di cui al d.m. 14 settembre 1994 n. 741.

Al riguardo il giudice di appello, nella citata pronuncia, sulla scorta del rilievo che : "In questo complesso sistema, i corsi formativi organizzati dalle regioni non risultano essere stati interrotti", ha affermato che il venir meno dell'equipollenza dei diplomi di formazione professionale successivi al 1997 con le attuali lauree universitarie in materia sanitaria non implica – come aveva reputato l'Università - che tali diplomi regionali siano da considerare inefficaci. "Questo Consiglio di Stato ha ritenuto che le regioni potevano continuare a svolgere anche successivamente al riassetto dell'intero sistema (di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 6) le attività di formazione professionale, stante la diversità della "tipologia di formazione delle finalità dei corsi, del valore dei titoli rilasciati" rispetto a quella di livello universitario, così che - ferma restando la differenza fra la formazione professionale regionale e quella statale (la quale sola è direttamente connessa all'attività di formazione culturale e

scientifica realizzata in sede di istruzione superiore ed universitaria) - i corsi e i diplomi regionali continuano ad avere efficacia per le professioni sanitarie (aggettivate come "ausiliarie"), sia pure con utilità minori e diverse dall'abilitazione diretta alla professione stessa (Cons. Stato, IV, 5 agosto 2003, n. 4476). Conclusioni ribadite anche dalle Sentenze n.218/18 e 2571/18 del Consiglio di Stato.

Permane dunque il cd. doppio canale di formazione. Doppio canale venuto a cessare solo con l'entrata in vigore della Legge 145/18 che ha abrogato l'art 1 della legge istitutiva dei Massofisioterapisti n.403/71. Pertanto dal 1° Gennaio 2019 non potranno più essere istituiti i relativi corsi.

Nel caso di specie il Decreto attuativo nell'istituire l'elenco speciale ad esaurimento per i Massofisioterapisti avrebbe necessariamente dovuto prorogare il termine entro cui dimostrare i 36 mesi di attività, tenendo conto che fino all'anno 2018 ci sono studenti e massofisioterapisti che hanno fatto legittimo affidamento ad una norma che consente al Massofisioterapista di poter operare nel proprio ambito. Ora si ripete in virtù di una legge successiva nel tempo si vedono esclusi dalla possibilità di iscriversi all'elenco vitale per poter esercitare la propria attività.

V. ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 145 DEL 2018 IN RAGIONE DEL CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 21, 35, 36, 41, 97 DELLA COSTITUZIONE.

In ragione di tutti i motivi sopra indicati, il comma 537 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 2018 se ed in quanto imponesse la previsione dei 36 mesi anche per i Massofisioterapisti è incostituzionale e si chiede, pertanto, di voler sollevare la relativa questione di Legittimità Costituzionale in ragione della violazione delle norme costituzione richiamate in rubrica.

Ma procediamo per ordine.

Corollario del principio di uguaglianza è il più generale principio di ragionevolezza alla luce del quale la Legge deve regolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera diversa situazioni diverse, con la conseguenza che la disparità di trattamento trova giustificazione nella diversità delle situazioni disciplinate. "Il principio di uguaglianza è violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni" (sent. n. 15 del 1960), "poiché l'art. 3 Cost. vieta disparità di trattamento di situazioni simili e discriminazioni irragionevoli" (sent. n. 96 del 1980). Quindi "si ha violazione dell'art. 3 della Costituzione quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, mentre non si manifesta tale contrasto quando alla diversità di disciplina corrispondono situazioni non sostanzialmente identiche" (sent. n. 340 del 2004).

Nel caso in oggetto abbiamo soggetti che vengono trattati in modo diametralmente opposto pur essendo in possesso dello stesso titolo di studio, in virtù di una norma entrata in vigore successivamente al conseguimento del detto titolo che prevede un requisito che dovrebbe essere già maturato e non da maturare ! Cioè la diversità di trattamento è evidente visto che si consente la iscrizione solo a Massofioterapisti che hanno maturato la esperienza al 31.12.2018 e non anche alle medesime figure che maturino la stessa esperienza in data successiva. Soprattutto non si consente anche a tutti i Massofisioterapisti di poter quantomeno “maturare” il diritto ad iscriversi negli elenchi speciali. Si badi la scelta ha pesanti ricadute Costituzionali sia in termine di trattamento di fattispecie identiche in modo diverse sia in termini di violazione del diritto al lavoro e di svolgere le professioni per le quali si è acquisito un titolo di Studio. In questo caso, la scelta del Legislatore “impedisce” ai professionisti di potersi iscriversi e quindi di continuare a svolgere la loro professione benché si siano formati in modo legittimo e lavoravano in modo altrettanto legittimo. Soprattutto non avendo neanche previsto “Norme transitorie”, i professionisti non potranno mai “maturare” il diritto ad iscriversi che anzi avrebbero dovuto possedere già alla data del 31.12.2018. In un simile contesto bisogna tener presente che stiamo parlando di soggetti che già svolgono la professione di Massofisioterapisti e che dal 1.1.2020 non potranno più farlo a causa di una previsione palesemente incostituzionale che limita il diritto dei ricorrenti di poter svolgere la loro attività professionale.

La illegittimità Costituzionale della Legge e DM è evidente anche se messa in confronti agli artt. 35, 36, 41 e 97 della Costituzione. Infatti, la legge n. 145 del 2018 “cancella” il diritto dei ricorrenti di poter svolgere la loro attività professionale e di poter quindi prestare la loro attività lavorativa, il tutto in ragione di una “esperienza” che hanno, attualmente in parte maturato e che potrebbero, comunque, maturare in seguito. La Norma è, quindi, Incostituzionale perché non prevede la possibilità per tutti i professionisti di poter “acquisire” il diritto ad essere iscritti negli elenchi speciale.

Anzi ed a ben vedere la legge n. 145 del 2018 tratta in modo “speculare” due situazione completamente diverse ed è per tale ragione che la legge viola palesemente l’art. 3 della Costituzione; in pratica le 17 figure riordinate e per le quali i corsi di formazioni sono stati sospesi da oltre un ventennio vengono trattate in modo identico alla figura professionale del Massofioterapista, la cui figura come visto non è stata mai riordinata e la cui formazione avviene anche attualmente (ed avviene legittimamente) attraverso corsi di formazione su base Regionale.

Non solo.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Se questo è vero, la Legge non può eliminare una intera categoria professionale che espleta la propria attività professionale senza neanche consentirle la possibilità stessa di continuare ad esercitarla.

In tale senso si chiede di voler Sollevare la questione di legittimità Costituzionale della legge n. 145 del 2018 poiché posta in aperto contrasto con le norme Costituzionali di cui agli artt. 3, 21, 35, 36, 41, 97 della Costituzione.

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus* traspare evidente dai motivi di ricorso. Parimenti danno grave ed irreparabile deriva ai ricorrenti che allo stato si vedono fortemente pregiudicati dal poter esercitare la loro attività di Massofisioterapisti già dal 1 gennaio 2020. Il termine ultimo entro cui è necessario iscriversi agli elenchi speciali ad esaurimento è fissato al 31.12.2019. Conseguentemente in assenza della sospensione della disposizione del Decreto Ministeriale che obbliga la maturazione di tale requisito alla data del 31.12.2018 tutti i ricorrenti non potrebbero validamente iscriversi all'elenco ed in pratica dovrebbero definitivamente chiudere le loro attività professionali.

Nel contempo non sussistono motivi che giustificano la permanenza della disposizione del DM che è fortemente penalizzante per i ricorrenti che, come detto, già svolgono l'attività professionale

ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI E/O ISTANZA EX ART. 56 C.P.A.

Dal 1.1.2020, tutti i ricorrenti non possono continuare a svolgere la loro attività di Massofisioterapisti. Questo, perché non potranno iscriversi al c.d. "elenco speciale ad esaurimento" previsto dalla DM impugnato. Ne discende lampante la necessità di dover fissare la Camera di Consiglio prima del 31.12.2019.

Se questo non fosse possibile per comprensibili esigenze del ruolo del TAR del Lazio di Roma, i ricorrenti chiedono l'adozione di misure monocratiche ex art. 56 c.p.a. al fine di consentire la sospensione della iscrizione negli elenchi speciali istituiti dal DM per i Massofisioterapisti già in possesso del titolo e che ad oggi già svolgano l'attività. Cioè in via monocratica, ove non sia possibile fissare la discussione della domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati prima del 31.12.2019, si chiede al Presidente di voler consentire la prosecuzione delle attività professionali per i Massofisioterapisti già in possesso del titolo anche senza la iscrizione negli elenchi speciali ovvero consentire la iscrizione anche senza aver maturato i 36 mesi.

P.Q.M.

Accogliersi, previa sospensione, anche con istanza monocratica, il ricorso e per l'effetto annullarsi i provvedimenti impugnati, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di giudizio da attribuirsi a favore dei procuratori antistatari.

Ai sensi e per gli effetti della l. 115 del 2002 la causa è soggetta al pagamento del contributo unificato di € 650,00.

Avv. Giovanni Di Caterino

Avv. Mario Caliendo

C) I sottoscritti restano in attesa dello svolgimento da parte del Ministero della Salute e della Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari radiologia medica e delle professioni sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione degli adempimenti descritti, nello spirito di lealtà e collaborazione per fornire qualunque informazione possa risultare necessaria per l'esecuzione di quanto richiesto dal Tar Lazio.

Con osservanza.

Avv. Giovanni di Caterino

Avv. Mario Caliendo

Pubblicato il 16/10/2020

N. 10581/2020 REG.PROV.COLL.
N. 13959/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13959 del 2019, proposto da

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Caliendo, Giovanni Di Caterino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria, ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del Decreto 9 Agosto 2019, avente ad oggetto: "Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2020 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che nella prospettiva di parte ricorrente, come da ultimo specificata in occasione della odierna udienza pubblica, l'art. 5 del gravato decreto ministeriale sarebbe illegittimo in quanto riguardante talune figure (massofisioterapisti) non più annoverabili nella categoria delle "professioni sanitarie" – cui esclusivamente si riferisce l'art. 1, comma 537, della legge n. 145 del 2018 – ma in quella degli "operatori di interesse sanitario" (la cui disciplina è riservata altresì alla competenza regionale ai sensi dell'art. 117 Cost.);

Considerato che la anelata caducazione del predetto art. 5 si rifletterebbe positivamente sugli odierni ricorrenti ma non anche su tutti quegli altri soggetti che, qualora già iscritti nell'elenco ivi previsto (in quanto risultati in possesso dei prescritti requisiti), ne risulterebbero inevitabilmente danneggiati;

Considerato pertanto di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli attuali iscritti nell'elenco di cui all'art. 5 del DM 9 agosto 2019;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero di questi ultimi, occorre disporre la notificazione del ricorso per pubblici proclami - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, del c.p.a. - ordinando ai ricorrenti di integrare il contraddittorio mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale Internet del Ministero della salute nonché su quello della Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

Ritenuto, pertanto, che il procedimento per la notifica per pubblici proclami dovrà essere articolato secondo le modalità e nei termini seguenti:

- l'avviso da pubblicarsi sui predetti siti dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- b) il numero di Registro Generale del procedimento;
- c) il nominativo delle parti ricorrenti;
- d) gli estremi dei principali provvedimenti impugnati;
- e) l'elenco nominativo dei controinteressati e il testo integrale del ricorso;
- f) l'indicazione del numero della presente ordinanza con la precisazione che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- g) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerche ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Lazio - Roma " della sezione "T.A.R.";

- le parti ricorrenti dovranno richiedere l'inserimento del predetto avviso sul sito Internet, tramite apposita istanza al Ministero della salute ed alla Federazione Nazionale TSRM nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito, presso la segreteria di questo Tribunale, della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi alla scadenza del predetto termine (30 gg); l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dai predetti siti Internet sino alla definizione del giudizio davanti a questo Tribunale;

Impregiudicata ogni altra decisione che verrà eventualmente adottata, mediante accordo Stato – Regioni, in merito all'ordinamento e alla disciplina della figura degli operatori di interesse sanitario;

Ritenuto di fissare la pubblica udienza del 4 maggio 2021 per la prosecuzione nel merito della presente controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater):

- Ordina alle parti ricorrenti di procedere alla integrazione del contraddittorio, secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione;
- Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 maggio 2021.

Compensa le spese della presente fase.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

Francesca Ferrazzoli, Referendario

L'ESTENSORE
Massimo Santini

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: giovanni.dicaterino@avvocatismcv.it" <posta-certificata@legalmail.it>

A: gab@postacert.sanita.it, federazione@pec.tsrn.org

CC:

Ricevuto il:10/11/2020 03:58 PM

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Adempimento Ordinanza Collegiale del TAR Lazio Roma Sezione Terza Quater n. 10581/2020 pubblicata in data 16/10/2020 e resa su ricorso avente r.g. n. 13959/2019, NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.

Priorità:normale

[R.G. 13959 2019 - avviso di notifica pubblici proclami.pdf.p7m\(1171084\)](#)

[R.G. 13959 2019 - avviso di notifica pubblici proclami.pdf\(1169015\)](#)

[Ordinanza n. 10581_2020 N. 13959_2019 REG.RIC .pdf\(148508\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#)[Segna come:](#)[Da leggere](#)[Sposta in:](#)[DELETED ITEMS](#)[DIFFIDA VACCINI](#)[DRAFT](#)[SLAVORATA](#)[Posta eliminata](#)[SENT ITEMS](#)[SOSPESE](#)

Spett.le MINISTERO DELLA SALUTE In persona del Ministro p.t. Spett.le Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari radiologia medica e delle professioni sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione In persona del legale rap.te p.t. In Adempimento dell'Ordinanza Collegiale del TAR Lazio Roma Sezione Terza Quater n. 10581/2020 pubblicata in data 16/10/2020 e resa su ricorso avente r.g. n. 13959/2019, si trasmette AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI. Si allega: avviso di notifica firmato digitalmente; avviso di notifica in copia di cortesia; Ordinanza per esteso. Con osservanza Avv. Giovanni Di Caterino Avv. Mario Caliendo